



Deliberazione N° **22**

Data 06/03/2018

COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

Copia Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

L'anno *duemiladiciotto* , il giorno *sei* , del mese di *Marzo* , alle ore *19:26*

nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

			Presenti	Assenti
1	Geom. POLIANDRI MICHELE	<i>SINDACO</i>	X	
2	Dott.ssa MAIORANI VALERIA	<i>VICE SINDACO</i>		X
3	SULPIZI FRANCESCO	<i>ASSESSORE</i>		X
4	DI SANTE ROBERTA	<i>ASSESSORE</i>	X	
5	IANNI GIOVANNI	<i>ASSESSORE</i>	X	
TOTALE			3	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. POLIANDRI MICHELE nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto su proposta dell' UFFICIO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione.

PROGRAMMA TRIENNALE SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E flessibili di lavoro ex art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e s.m. e i..

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 03/04/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per l'esercizio 2017/2019
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 003/04/2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019 ;
- con delibera di Giunta Comunale n. 28 in data 06/04/2017, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 71 in data 31.07.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per l'esercizio 2018/2020
- Visto il D.M. del 29/11/2017 che ha rinviato al 28.02.2018 l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;
- Visto il D.M. del 09/02/2018 che ulteriormente rinviato al 31.03.2018 l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro,

nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

Visto l'art.14, cc. 2-3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 che quale testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Universita', degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Atteso che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha volute porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

Preso atto che in forza delle suddette norme vengono stabiliti due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero

1. limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
2. limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, *stage*), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

Atteso che tale limite risulta quantificato nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009¹, ovvero qualora non sia stata sostenuta alcuna spesa né nel 2009, né nel triennio 2007-2009 l'ente può con un provvedimento accuratamente motivato «individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente».

In sostanza, si può assumere con contratti flessibili, fermi restando i presupposti previsti dall'articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001, laddove si dimostri che l'assunzione flessibile sia indispensabile e necessitata, per non ledere la funzionalità dei servizi.

RILEVATO che l'articolo 9, comma 28, consente di assumere con le forme flessibili entro un tetto di spesa pari al 50% di quella sostenuta al medesimo titolo nel 2009, tetto che sale al 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della 296/2006;

VISTA la determina n. 73/227 del Registro generale delle determinazioni del 10/07/2013 elaborata dal Responsabile del settore finanziario con la quale è stato quantificato il limite di spesa di personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9 c. 28 D.L. 31/05/2010 n. 78 Convertito in Legge n. 122/2010 in vigore dal 01/01/2012

Preso atto che il Comune di Morro D'Oro è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per cui può arrivare al limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009;

Considerato che l'ente non può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per contratti collaborazione coordinata e continuativa è superiore rispetto alla spesa del personale come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Atteso che per spesa effettivamente sostenuta deve intendersi la spesa impegnata a carico del *bilancio/dei bilanci dell'esercizio/degli esercizi* di riferimento, assumendo il dato contabile degli impegni risultanti dal conto del bilancio, in analogia con quanto affermato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 2/2010 in riferimento al computo dei limiti di spesa ex art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006;

Viste le risultanze del rendiconto della gestione dell'esercizio 2009 (ovvero dei rendiconti degli esercizi 2007-2009);

Ritenuto di computare dal limite di spesa in oggetto²:

le spese sostenute per incarichi dirigenziali a contratto conferiti ai sensi dell'articolo 110 comma 2 del Tuel³

¹ Se non sono state sostenute spese nemmeno nel periodo 2007-2009 opera il divieto assoluto di avvalersi di forme flessibili di lavoro dal 2012. Si tenga tuttavia presente che la Corte conti Lombardia, con parere n. 29/2012, ha affermato che in questo caso è possibile ricorrere a personale con forme flessibili di lavoro nei limiti ritenuti strettamente necessari.

² Effettuare una valutazione delle voci da includere e da escludere dal limite, tenendo conto dei pareri espressi dalle Corti dei conti.

³ Nel senso della inclusione nel limite di spesa si veda Corte dei conti Toscana n. 6/2012.

le spese sostenute per gli uffici di staff degli organi di vertice dell'amministrazione di cui all'articolo 90 del Tuel⁴;

le spese sostenute per personale utilizzato in posizione di comando⁵;

le spese sostenute per personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22/01/2004;
e di escludere dal suddetto limite:

le spese di personale sostenute in forza di convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 30 del Tuel per la gestione associata dei servizi;

le spese per personale integralmente finanziato con contributi comunitari o privati;

le spese di personale per le funzioni elettorali interamente a carico di altre pubbliche amministrazioni;

e pertanto di computare e di escludere tali voci sia dalla spesa del 2009 (ovvero nel triennio 2007/2009) sia dal limite del 2017 e anni successivi;

a) Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzione

Atteso che le spese sostenute per forme flessibili di lavoro nell'anno 2009 (ovvero nel triennio 2007/2009) e il conseguente limite di spesa per l'anno 2018 e successivi risulta essere **95.685,80 (ossia esteso al 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della 296/2007):**

a) Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009 Impegni 2007/2009
1	Tempo determinato (Grossi Tarquini Integrazione LSU + Rimborsi LSU)	Å13.210,15 Å9.423,83
2	Co.co.co.	Å12.646,44
3	Convenzioni	
4	Art. 110 TUEL	Å46.888,46
TOTALE		Å 82.168,88

⁴ Nel senso della inclusione nel limite di spesa si veda Corte dei conti Campania n. 467/2011.

⁵ Vedi nota precedente.

b) Limite di spesa per CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009 Impegni 2007/2009
1	Contratti formazione lavoro	Å
2	Altri rapporti formativi	Å
3	Somministrazione di lavoro	Å13.516,92
4	Lavoro accessorio (voucher)	Å
TOTALE		Å13.516,92

VERIFICATO che le spese previste a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 sono coerenti con il limite del 100% della spesa 2009 di cui all'ex articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, per effetto di obbligazioni giuridicamente perfezionale prima dell'entrata in vigore della legge n. 183/2011, (vedasi contratto di lavoro ai sensi art. 110 TUEL del Direttore di Farmacia comunale) per effetto di situazioni che si sono verificate a decorrere dall'anno 2012 (pensionamento di n. due autisti scuolabus, maternità della dipendente impiegata presso l'Ufficio Tecnico , ragione per la quale ,questa Amministrazione ha disposto di ricorrere ad una somministrazione di lavoro)

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di quantificare in Euro 95.685,80** i limiti di spesa ex articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come di seguito indicato:

a) Spese per TD, co.co.co. e convenzioni sostenute anno 2009

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009
		Impegni 2007/2009
1	Tempo determinato (Grossi Tarquini	Å13.210,15
	Integrazione LSU + Rimborsi LSU)	Å9.423,83
2	Co.co.co.	Å12.646,44
3	Convenzioni	Å0
4	Art. 110 TUEL	Å46.888,46
TOTALE		Å82.168,88

b) Spesa per CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio sostenuta anno 2009

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009 Impegni 2007/2009
1	Contratti formazione lavoro	Å
2	Altri rapporti formativi	Å
3	Somministrazione di lavoro	Å13.516,92
4	Lavoro accessorio (voucher)	Å
TOTALE		Å13.516,92

2) di dare atto altresì che, sia con riferimento alla spesa 2009 (ovvero 2007-2009) che con riferimento al limite di cui sopra⁶:

sono incluse:

le spese sostenute per incarichi dirigenziali a contratto conferiti ai sensi dell'articolo 110 del Tuel⁷ comma 2;

le spese sostenute per gli uffici di staff degli organi di vertice dell'amministrazione di cui all'articolo 90 del Tuel;

le spese sostenute per personale utilizzato in posizione di comando;

le spese sostenute per personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22/01/2004;

sono escluse:

le spese di personale sostenute in forza di convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 30 del Tuel per la gestione associata dei servizi;

le spese per personale integralmente finanziato con contributi comunitari o privati;

le spese di personale per le funzioni elettorali interamente a carico di altre pubbliche amministrazioni;

4) di accertare che le spese previste a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 2018:

sono coerenti con il limite del 100% della spesa di lavoro flessibile sostenuta nel 2009 di cui al precedente punto 1) ;

2) di dare atto che la spesa per lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2016 ammonta a € 74.432,39 suddivisa come segue:

3)

di dare atto che la spesa per lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2017 ammonta a € 93.194,36 suddivisa come segue:

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009 Impegni 2007/2009	Limite spesa 50%	Tipologia di lavoro	Impegni Consuntivo 2017
1	Tempo determinato (Grossi Tarquini	Å13.210,15	Å6.605,07	Tempo determinato (Farmacia)	Å15.283,50
	Integrazione LSU + Rimborsi LSU)	Å9.423,83	Å4.711,91		
					Å6.645,18

⁶ Selezionare le voci che interessano.

⁷ Nel senso della inclusione nel limite di spesa si veda Corte dei conti Toscana n. 6/2012.

				Tempo determinato (Geometra)	€12.793,56
				Tempo determinato (Autista scuolabus)	€11.617,40
				Integrazioni e LSU + Rimborsi LSU)	
2	Co.co.co.	€12.646,44	€6.323,22		0
3	Convenzioni	€			0
4	Art. 110 TUEL	€46.888,46	23.444,23		€27.462,65
TOTALE		€82.168,88	41.084,44		73.802,29

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009 Impegni 2007/2009	Limite spesa 50%	Impegni Consuntivo 2017	
				Somm. Lavoro geometra	Somm. Lavoro Ruspista
1	Contratti formazione lavoro	€			
2	Altri rapporti formativi	€		€0	
3	Somministrazione di lavoro	€13.516,92	€6.758,46	€7.119,45	€12.272,62
TOTALE				€19.392,07	€
				€93.194,36	€

- 3) di quantificare in € 92.620,00 l'ammontare previsionale delle spese di personale da assumere per l'anno 2018 con forme flessibili di lavoro ex art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010, n. 28 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e s.m.i. e i. come da tabella sottostante:

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009 Impegni	Limite spesa (Anni 2015 e prec)	Tipologia di lavoro Previsione 2018
----	---------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------

		2007/2009	50%		
1	Tempo determinato (Grossi Tarquini Integrazione LSU + Rimborsi LSU e voucher)	Å13.210,15 Å9.423,83	Å6.605,07 Å4.711,91	Tempo determinato (Farmacia + Autista+ ev. Ufficio Tecnico Integr.LSU e prestaz.lav. occasionali)	Å20.000,00 Å1.500,00 Å17.000,00
2	Co.co.co.	Å12.646,44	Å6.323,22		Å1.000,00
3	Convenzioni e personale ceduto Unione	Å			Å16.320,00
4	Art. 110 TUEL	Å46.888,46	23.444,23		Å30.600,00
TOTALE		Å82.168,88	41.084,44		66.420,00

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009 Impegni 2007/2009	Limite spesa (anni 2015 e prec.) 50%	Tipologia di lavoro Previsione 2018
1	Contratti formazione lavoro	Å		
2	Altri rapporti formativi	Å		Å0
3	Borse lavoro			Å3.000,00
4	Somministrazione di lavoro	Å13.516,92	Å6.758,46	Å6.000,00
TOTALE				Å9.000,00

TOTALE		Å75.420,00
---------------	--	-------------------

4) di accertare che le spese previste a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 **sono coerenti con il limite del 100%** della spesa di lavoro flessibile sostenuta nel 2009 di cui al precedente punto 1).

Successivamente a voti unanimi e palesi espressi nei modi e nelle forme di legge, il presente deliberato viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to **Geom. POLIANDRI MICHELE**


Il Segretario Comunale

F.to **Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 Giorni a partire dalla data odierna e contestualmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Morro d'Oro, li _____



Il Segretario Comunale

F.to **Dott.ssa CERULLI PASQUALE**

La presente deliberazione:

- è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il _____ trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma, art. 134 TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Morro d'Oro, li _____

Il Segretario Comunale

F.to **Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA**

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo, composta da n. _____ Pagine.

Morro d'Oro, li _____

Il Segretario Comunale

D'EGIDIO RAFFAELLA